



Risposta alla consultazione pubblica sulla proposta di modifica dell'art. 14 del DM 30/2015 - Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.

3 luglio 2020

Roma, 3 luglio 2020

Spett.le

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV - Ufficio III
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

Trasmissione a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
dt.direzione4.ufficio3@mef.gov.it
claudio.montefiori@mef.gov.it

Oggetto: Risposta alla consultazione pubblica sulla proposta di modifica dell'art. 14 del DM 30/2015 - Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.

Nel ringraziare per l'opportunità concessa di presentare osservazioni in risposta alla consultazione sulla proposta di modifica dell'art. 14 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il "DM 30/2015"), Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), Assoimmobiliare desidera innanzitutto esprimere il proprio positivo apprezzamento per l'iniziativa che, oltre a dare impulso all'industria del risparmio gestito, potrebbe costituire un ulteriore strumento per favorire la ripresa economica del Paese.

In riferimento alle proposte di modifica all'art. 14 del DM 30/2015, si sollecita l'industria a rappresentare, oltre ad eventuali richieste di modifica del testo proposto, la propria posizione in riferimento alle domande di seguito indicate:

- 1. Si ritiene utile e congruo un limite minimo di investimento per gli investitori non professionali (pari a 100.000 euro nella proposta), o è preferibile solamente un limite di concentrazione, senza un ticket minimo di ingresso?*

Al fine di cogliere a pieno l'obiettivo di rendere più accessibile agli investitori non professionali l'investimento in FIA riservati e consentire loro di sfruttare più agevolmente opportunità di investimento nel corrente contesto di mercato, si ritiene sufficiente introdurre il solo limite di concentrazione, senza ticket minimo di ingresso. In subordine, il limite minimo di investimento dovrebbe essere alternativo rispetto al limite di concentrazione.

Ciò in quanto si ritiene che l'ulteriore presidio richiesto, ossia la necessaria valutazione di adeguatezza, consentirebbe comunque di tutelare gli interessi degli investitori non professionali.



Al riguardo, si fa notare che sarebbe altresì auspicabile che il testo del DM 30/2015 consentisse ai gestori di FIA di commercializzare direttamente le quote dei propri FIA riservati anche non in abbinamento alla consulenza in materia di investimenti, ferma restando la necessaria valutazione di adeguatezza da svolgersi ai sensi delle disposizioni MIFID II.

Tale possibilità consentirebbe ai GEFIA – di norma non abilitati alla consulenza in materia di investimenti - di non doversi necessariamente avvalere di un soggetto collocatore per la distribuzione del FIA riservato presso investitori non professionali.

In relazione a quanto precede, si propone di modificare come segue il testo proposto in consultazione:

2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

a) ...omissis...;

b) *“investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro [1] o, in alternativa, per un ~~e-tale~~-importo-iniziale che non ~~superia~~, al momento della sottoscrizione o dell’acquisto, il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario; ~~eseguanoeffettuano~~ l’investimento solo dopo che il gestore o altro intermediario abilitato abbia dichiarato l’adeguatezza dello stessonell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;”*

Per rendere omogeneo il testo, si propone anche la seguente modifica formale:

2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo **iniziale complessivo** non inferiore a cinquecentomila euro. ~~La Tale~~ partecipazione minima iniziale non è frazionabile;

2. *La nozione di “portafoglio finanziario”, come individuata nel comma 2-bis, è ritenuta adeguata in relazione alla finalità rappresentata? Allargare l’ambito della definizione, facendo riferimento a più intermediari o gestori e dando la possibilità al singolo di certificare la propria posizione finanziaria, aumenterebbe la complessità gestionale (anche per il necessario aggiornamento) o sarebbe facilmente gestibile?*

Si ritiene che la nozione di “portafoglio finanziario” definita nel comma 2-bis sia adeguata in relazione alla finalità rappresentata.

Si reputa invece necessario ampliare l’ambito della definizione, facendo riferimento a più intermediari o gestori e dando la possibilità al singolo di certificare la propria posizione finanziaria al gestore del FIA oggetto di investimento.

Infatti, si ritiene che dovrebbe rilevare l’entità complessiva del portafoglio finanziario di un singolo investitore e non l’entità del portafoglio finanziario presso il singolo gestore o intermediario, tenuto altresì conto che quest’ultimo, sulla base del tenore letterale della modifica proposta in consultazione potrebbe comunque essere anche estraneo rispetto all’investimento nel FIA e quindi essere un soggetto terzo rispetto a quello tenuto alla valutazione di adeguatezza.

Si osserva altresì che, ove non si potesse far riferimento al portafoglio finanziario detenuto presso altri intermediari e/o gestori, sarebbe ben difficile che tale previsione trovi applicazione nel caso di gestori di FIA riservati che procedono alla commercializzazione diretta dei propri prodotti. Si reputa pertanto necessario integrare il testo del comma 2-bis con un riferimento all'impegno dell'investitore al dettaglio a fornire informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario, sotto la propria responsabilità in caso di omissioni o inesattezze.

*2-bis. Per portafoglio finanziario [2a] di cui al comma 2 si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, **detenuto dall'investitore non professionale**. Ove il portafoglio in strumenti finanziari sia detenuto anche presso soggetti diversi dal gestore del FIA, quest'ultimo provvede alla verifica del rispetto del limite di cui al comma 2 sulla base delle informazioni ricevute dall'investitore non professionale disponibile presso il medesimo intermediario o gestore [2b].*

3. *La previsione di un limite di investimento minimo nell'ambito della gestione di portafogli, pari a 100.000 euro, si ritiene adeguata e sufficiente, anche in questa tipologia di investimento?*

Si propone l'eliminazione dell'importo minimo anche quando l'investimento avviene nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, in considerazione dell'intermediazione di un gestore professionale, circostanza che rende di per sé adeguatamente tutelato l'investimento indiretto nel FIA da parte dell'investitore non professionale.

Distinti saluti.



Silvia Maria Rovere
Presidente



CONFINDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE

phone: +39 06 3212271
email: assoimmobiliare@assoimmobiliare.it
address: Via IV Novembre 114 - Roma
site: www.assoimmobiliare.it
linkedin: [assoimmobiliare](https://www.linkedin.com/company/assoimmobiliare)